

Parti

Ricorrente: X

Convenuto: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

Questioni pregiudiziali

- A. Se occorra interpretare l'articolo 14, paragrafo 5, della direttiva 2011/95/UE ⁽¹⁾ nel senso che crea una nuova clausola di esclusione dello status di rifugiato previsto all'articolo 13 della stessa direttiva e, di conseguenza, all'articolo 1, lettera A), della convenzione di Ginevra.
- B. In caso di risposta affermativa alla questione sub A, se l'articolo 14, paragrafo 5, così interpretato, sia compatibile con l'articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali e con l'articolo 78, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i quali prevedono, segnatamente, la conformità del diritto europeo derivato alla convenzione di Ginevra, la cui clausola di esclusione, prevista all'articolo 1, lettera F), è formulata in modo esaustivo e va interpretata in modo restrittivo.
- C. In caso di risposta negativa alla questione sub A, se occorra interpretare l'articolo 14, paragrafo 5, della direttiva 2011/95/UE nel senso che introduce un motivo di rifiuto dello status di rifugiato che non è previsto nella convenzione di Ginevra, il cui rispetto è imposto dall'articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali e dall'articolo 78, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- D. In caso di risposta affermativa alla questione sub C, se l'articolo 14, paragrafo 5, della direttiva citata, sia compatibile con l'articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali e con l'articolo 78, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i quali prevedono, segnatamente, la conformità del diritto europeo derivato alla convenzione di Ginevra, dal momento che esso introduce un motivo di rifiuto dello status di rifugiato senza alcun esame del timore di persecuzione, come impone l'articolo 1, lettera A), della convenzione di Ginevra.
- E. In caso di risposta negativa alle questioni sub A e sub C, come si debba interpretare l'articolo 14, paragrafo 5, della direttiva citata in senso conforme all'articolo 18 della Carta e all'articolo 78, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i quali prevedono, segnatamente, la conformità del diritto europeo derivato alla convenzione di Ginevra.

⁽¹⁾ Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 337, pag. 9).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil du Contentieux des Étrangers (Belgio) il
13 febbraio 2017 — X/Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides**

(Causa C-78/17)

(2017/C 144/38)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil du Contentieux des Étrangers

Parti

Ricorrente: X

Convenuto: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

Questioni pregiudiziali

- A. Se occorra interpretare l'articolo 14, paragrafo 4, della direttiva 2011/95/UE ⁽¹⁾ nel senso che crea una nuova clausola di esclusione dello status di rifugiato previsto all'articolo 13 della stessa direttiva e, di conseguenza, dell'articolo 1, lettera A), della convenzione di Ginevra.

- B. In caso di risposta affermativa alla questione sub A, se l'articolo 14, paragrafo 4, così interpretato, sia compatibile con l'articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali e con l'articolo 78, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i quali prevedono, in particolare, la conformità del diritto europeo derivato alla convenzione di Ginevra, la cui clausola di esclusione, prevista all'articolo 1, lettera F), è formulata in modo esaustivo e va interpretata in modo restrittivo.
- C. In caso di risposta negativa alla questione sub A, se occorre interpretare l'articolo 14, paragrafo 4, della direttiva 2011/95/UE nel senso che introduce un motivo di revoca dello status di rifugiato che non è previsto nella convenzione di Ginevra, il cui rispetto è imposto dall'articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali e dall'articolo 78, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- D. In caso di risposta affermativa alla questione sub C, se l'articolo 14, paragrafo 4, della direttiva citata, sia compatibile con l'articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali e con l'articolo 78, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i quali prevedono, segnatamente, la conformità del diritto europeo derivato alla convenzione di Ginevra, dal momento che esso introduce un motivo di revoca dello status di rifugiato che, non solo non è previsto dalla convenzione di Ginevra, ma non è nemmeno trova fondamento nella stessa.
- E. In caso di risposta negativa alle questioni sub A e sub C, come si debba interpretare l'articolo 14, paragrafo 4, della direttiva citata in senso conforme all'articolo 18 della Carta e all'articolo 78, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i quali prevedono, segnatamente, la conformità del diritto europeo derivato alla convenzione di Ginevra.

⁽¹⁾ Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 337, pag. 9).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça (Portogallo) il
14 febbraio 2017 — Fundo de Garantia Automóvel/Alina Antónia Destapado Pão Mole Juliana,
Cristiana Micaela Caetano Juliana**

(Causa C-80/17)

(2017/C 144/39)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal de Justiça

Parti

Ricorrente: Fundo de Garantia Automóvel

Convenute: Alina Antónia Destapado Pão Mole Juliana, Cristiana Micaela Caetano Juliana

Questioni pregiudiziali

1) Se l'articolo 3 della direttiva del Consiglio 72/166/CEE ⁽¹⁾, del 24 aprile 1972 (in vigore alla data del sinistro), debba essere interpretato nel senso che l'obbligo di stipulare un'assicurazione della responsabilità civile relativa alla circolazione di autoveicoli comprenda altresì le situazioni in cui, per scelta del proprietario, il veicolo sia immobilizzato in una proprietà privata, fuori della via pubblica

o,

nel senso che, in tali circostanze, non ricada sul proprietario del veicolo l'obbligo di assicurarlo, indipendentemente dalla responsabilità che si assumerà il Fundo de Garantia Automóvel nei confronti dei terzi lesi, in particolare in casi di furto d'uso del veicolo.